

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA IN DATA 22 GENNAIO 2026**

Il giorno 22 gennaio 2026 alle ore 14.42 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dalla Presidente con nota prot. n. 0001035/2026 del 16 gennaio 2026, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.).

Presiede l'Avv. ANITA VIVIANI, Presidente.

- OMISSIS -

**OGGETTO: Costituzione del fondo di finanziamento del salario accessorio di cui all'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 – Anno 2026.
(Punto n. 10 dell'O.d.g.)**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Avv. ANITA VIVIANI (Presidente)
Sig. FRANCO DAL BELLO (Vice Presidente)
Sig. GIOVANNI FALDUTO
Arch. STEFANIA MARINI (teleconferenza)
Sig. DARIO POMARI

Sono assenti i seguenti Consiglieri:

-

Sono presenti:

Dott. MAURO BIANCHI (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott. Avv. VALENTINA STERZI (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott.ssa GABRIELLA ZOCCATELLI (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLI (Direttore Generale f.f.)
Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)
Dott. PAOLO LOMBARDI (Dirigente Funzione Risorse Umane)

• Funzione/Sezione Proponente:	Risorse Umane
• Funzione/Sezione Richiedente:	Direzione Generale
• OGGETTO:	COSTITUZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 – ANNO 2026
• (Punto n. 10 dell'O.d.g.)	
• Allegati:	n. 1 – Parere del Collegio dei Revisori dei Conti (pagg. 6) n. 2 – Determina del Dirigente RU n. 7/2026 (pagg. 6)

Illustra il Dirigente Risorse Umane, Dott. PAOLO LOMBARDI.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamato l'art. 8 comma 2, lettere m), o) e r) dello Statuto Aziendale;

verificato che AGECE è sottoposta, rispetto al servizio di refezione scolastica, all'integrale disciplina del CCNL Funzioni Locali, anche in virtù dell'“accordo di concertazione per il trasferimento/conferimento del servizio produzione somministrazione pasti – refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici” sottoscritto definitivamente in data 27/10/2009, con la conseguente applicazione dei connessi istituti pubblici normativamente e contrattualmente previsti;

valutata pertanto la necessità di costituzione del Fondo di finanziamento del salario accessorio, come previsto dagli articoli 79 e seguenti del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, per l'anno 2026;

considerato che la costituzione del Fondo deriva dalla circostanza giuridica per la quale l'assenza istitutiva di tale strumento di governo delle risorse economiche non consente il legittimo riconoscimento erogativo dei singoli istituti economici che compongono il salario accessorio del personale dipendente dell'Azienda, determinando, di fatto e di diritto, l'impossibilità di qualsiasi erogazione economica al predetto titolo;

richiamata la “relazione illustrativa delle modalità di calcolo della costituzione del Fondo di finanziamento del salario accessorio presso l'AGEC” prot. AGECE n. 24920 del 17/12/2020, in cui viene espressamente evidenziato che per la costituzione del Fondo dall'anno 2017 e successivi la normativa, il d. lgs. 75/2017, “introduce un limite invalicabile ai fondi dall'anno 2017 e successivi che, così, non potranno superare il corrispondente valore determinato dall'Azienda, per l'anno 2016, congelandone, pertanto, il valore massimo nel tempo, limite ancora oggi operante nell'ordinamento pubblico in generale. Di contro, tuttavia, viene eliminata, quale obbligo a carico degli enti, la necessaria decurtazione del fondo a seguito della riduzione di personale in servizio, attraverso l'impiego del sistema cd. “della semisomma”. A tal riguardo, comunque, l'Azienda ha ritenuto opportuno continuare ad applicare il sistema del contenimento delle risorse appostate sul fondo proseguendo nel contenimento delle risorse ivi allocate attraverso la reiterazione applicativa, pur non imposta dal vigente assetto giuridico, del regime di calmieramento dei fondi definito della “semisomma”, applicando, in relazione ai fondi 2017 e successivi, i seguenti criteri di riferimento:

- ✓ applicazione del meccanismo di contenimento della spesa relativa al salario accessorio del personale dipendente cui si applica il CCNL dell'Area contrattuale Funzioni Locali, già previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, anche per gli anni 2017 e successivi, assumendo, quale dato di riferimento ai fini dell'eventuale rimodulazione del fondo, la semisomma dell'anno 2015;
- ✓ applicazione del limite del fondo risorse decentrate calcolato con riferimento all'anno 2016, in conformità a quanto disposto dal ridetto art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, con riguardo a tutti i fondi costituiti per l'anno 2017 e per gli anni successivi.”

preso atto che, nel rispetto dei criteri di calcolo esplicitati nel punto precedente, per la quantificazione del Fondo per l'anno 2026 si è individuata ai fini dell'applicazione del parametro della semisomma il dato reale dei dipendenti in forza al 01/01/2026, pari a 236, ed al 31/12/2026 – tenuto conto dei pensionamenti per vecchiaia –, pari a 229;

tenuto conto del parere positivo espresso dal collegio dei Revisori dei Conti, prot. AGECE n. 771/2026, sul Fondo costituito per l'anno 2026 (allegato 1);



vista la determina del Dirigente Risorse Umane 7/2026 con la quale si è provveduto alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2026 di importo pari a € 757.588,80 ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 Funzioni Locali (allegato 2);

preso atto dei contenuti degli allegati 1 e 2;

ricordato che la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività non è materia di contrattazione collettiva integrativa;

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale f.f. e a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del contenuto di cui alla determina del Dirigente RU n. 7/2026 con cui viene costituito il Fondo dell'anno 2026 per un importo pari a € 757.588,80.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Alla presente **DELIBERA** viene attribuito il seguente numero: **7/2026**.

PER L'ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
• a Risorse Umane	• a Ragioneria e bilancio • a Direzione Generale

- O M I S S I S -





Parere n. 01/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- visto l'Accordo di concertazione per il trasferimento/conferimento del servizio di produzione e somministrazione pasti — Refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici, sottoscritto in data 27/10/2009, il quale prescrive che al relativo personale trasferito all'azienda speciale continui ad applicarsi il CCNL del Comparto Contrattuale Funzioni Locali;
- visto l'art. 8 del CCNL 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali e l'art. 40 bis del Dlgs n. 165/2001, i quali dispongono l'intervento del collegio di revisione ai fini della verifica della compatibilità economico finanziaria della contrattazione collettiva integrativa con gli strumenti di programmazione economica;
- dato atto che la costituzione del Fondo è un atto dovuto, preventivo alle successive determinazioni;
- esaminata la tabella di calcolo predisposta dagli uffici, con la quale viene determinato il Fondo Risorse Decentrate CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 per l'anno 2026;
- preso atto che dall'ipotesi di costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, di cui al punto precedente, si evince il rispetto del limite salario accessorio 2016 limitatamente alle risorse decentrate del personale non dirigenziale del comparto FF.LL.;
- considerato che il Fondo dell'anno 2026 è stato valorizzato secondo i principi enunciati nella "relazione illustrativa delle modalità di calcolo della costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio" prot. 24920/2020 predisposta con il supporto del prof. avv. Luca Tamassia;
- sottolineato che alla data del presente parere non risulta essere ancora stata effettuata la contrattazione decentrata di parte economica anno 2026;
- ricordato che la costituzione del Fondo risorse decentrate deve avvenire, al più tardi, ad inizio dell'anno interessato, al fine di poter correttamente avviare la gestione operativa rivolta al conseguimento degli obiettivi ai quali si subordina l'erogazione dei premi di produttività;
- dato atto del rispetto di quanto disposto dalla normativa agli articoli 79 e 80 del CCNL FF.LL. 16/11/2022;

esprime parere positivo ed attesta la certificazione e la congruenza

➤ del Fondo per la contrattazione integrativa limitatamente alla sua costituzione per l'anno 2026.

Verona, 13 gennaio 2026

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

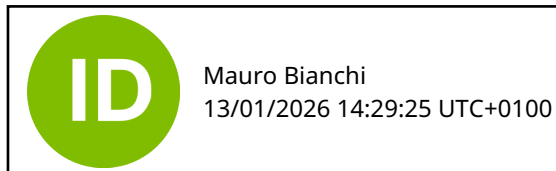
DOTT. MAURO BIANCHI

IL REVISORE DEI CONTI

DOTT.SSA GABRIELLA ZOCCATELLI

IL REVISORE DEI CONTI

AVV. VALENTINA STERZI





DETERMINA DEL DIRIGENTE RISORSE UMANE N. 7/2026 DEL 14/01/2026

COSTITUZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022
FUNZIONI LOCALI – ANNO 2026

IL DIRIGENTE RISORSE UMANE

visto l'“Accordo di concertazione per il trasferimento/conferimento del servizio di produzione e somministrazione pasti – Refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici”, sottoscritto in data 27/10/2009” il quale prescrive che al relativo personale trasferito all'Azienda Speciale continui ad applicarsi il CCNL del Comparto Contrattuale Funzioni Locali;

richiamata la relazione di costituzione dei Fondi, prot. n. 24920/2020, con la quale si è provveduto alla determinazione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente relativamente al periodo 2010-2020;

richiamata la determina del Direttore Generale n. 43 del 17/12/2020, con la quale veniva costituito il Fondo relativo all'anno 2021;

richiamate altresì:

- la presa d'atto del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 30752 del 17/12/2021 sulla costituzione del Fondo 2022 e la relativa determina del Direttore Generale n. 56 del 17/12/2021, con la quale veniva costituito il Fondo relativo all'anno 2022;
- la presa d'atto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 1558/2023 del 20/01/2023 per quanto riguarda la quantificazione del Fondo dell'anno 2023 e successiva Determina del Direttore Generale n. 5/2023;
- il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 28177 del 14/12/2023 sulla costituzione del Fondo 2024 e successiva determina del Direttore Generale n. 67/2023 di costituzione del Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2024;
- il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 26705/2024 del 29/11/2024 e la Determina del Direttore Generale n. 51/2024 in merito alla costituzione del Fondo per l'anno 2025;

visto il parere positivo del Collegio dei Revisori prot. 771/2026 relativo alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate del comparto Funzioni Locali dell'anno 2026 di importo pari a **€ 757.588,80**;

considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche che la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022;

DETERMINA

1. di costituire il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2026 come di seguito risultante:

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2026 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 79 commi 1 e 1-bis CCNL 2019-2021	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018 e dall'art. 79 comma 1 lett. b), c), d) e 1-bis CCNL 2019-2021	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL del 2016 e del 2021		
ARTICOLO 67, COMMA 1 CCNL 21.05.2018	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	984.089,10 €
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative .	
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A CCNL 21.05.2018	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	27.705,6 (*)



Protocollo N.0000855/2026 del 14/01/2026 Funzionario: Paolo Lombardi		
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B CCNL 21.05.2018	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	8.461,20 (*)
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C CCNL 21.05.2018	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D CCNL 21.05.2018	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E CCNL 21.05.2018	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F CCNL 21.05.2018	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G CCNL 21.05.2018	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA B CCNL 16.11.2022	b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a valere per l'anno 2023	27.547,00 (*)
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETT C CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA D CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi debgli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	8.971,30 (*)
ARTICOLO 79, COMMA 1-bis CCNL 16.11.2022	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuvi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3e B1. (e tra D3 e D1)	68.284,32 (*)



ARTICOLO 79, COMMA 2, LETT B CCNL 16.11.2022	<i>b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;</i>	MS 1997	€	-	1,20%	
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETT C CCNL 16.11.2022	<i>c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;</i>					
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETT D CCNL 16.11.2022	<i>d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;</i>					
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA B CCNL 16.11.2022	<i>b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a valere per gli anni 2021 e 2022</i>					
TOTALE RISORSE VARIABILI						
TOTALE GENERALE						984.089,10 €
La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.						
(*) questi valori non rientrano nei valori utilizzati per il calcolo del limite del fondo						

RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA					
ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2015	337		-9,44%	-93.127,63	893.766,58
2026	232,5	-104,5	-31,01%	-277.147,20	616.619,38
					IMPORTO FONDO UTILIZZABILE
					757.588,80



2. di trasmettere copia del presente provvedimento a:

PER ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
a Risorse Umane	- a Ragioneria e bilancio - alla Direzione Generale

IL DIRIGENTE RISORSE UMANE

dott. Paolo Lombardi

documento informatico sottoscritto digitalmente

